

Circolare Speciale **46/2026** *Straordinaria* *pagine: 20*

Ultime novità sulla Rottamazione-quinquies

Il D.L. 38/2026 ha previsto l'estensione della Rottamazione-quinquies anche ai debiti, tributari e non tributari, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2023 dalle Regioni e dagli enti locali. L'applicazione della misura agevolativa è subordinata all'adozione da parte dell'ente interessato di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il termine del 31.07.2026.
Tale misura si riferisce solo ai carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e non riguarda, invece, i tributi locali gestiti in proprio (riscossione diretta) o affidati per la riscossione coattiva a concessionari privati, per i quali la norma attribuisce agli enti territoriali la possibilità di emanare apposite delibere e regolamenti per introdurre una definizione agevolata autonoma gestita secondo le modalità decise da ciascun ente.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato l'elenco delle regioni e degli enti locali che hanno aderito alla Rottamazione-quinquies. Si tratta di circa 1.500 enti che, come previsto dalla norma, hanno comunicato il provvedimento di applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all'agente della riscossione (per esempio Imu, Tari, bollo auto, multe stradali).
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha, inoltre, pubblicato sul proprio sito Internet alcune risposte alle domande più frequenti (Faq) sulla rottamazione-quinquies.

Indice

Nuova definizione agevolata dei ruoli (rottamazione-quinquies)	pag.	2
Domanda di adesione alla rottamazione-quinquies	pag.	7
Rottamazione-quinquies per le entrate degli enti locali	pag.	11
Definizione agevolata di tributi ed entrate di regioni ed enti locali	pag.	16

Scarica la Circolare Speciale in formato Word

Centro Studi Castelli S.r.l. - *Via Francesco Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN)*
C.F. e P.I. 01392340202 - Tel. 0376-77.51.30 - E-mail: servizioclienti@gruppocastelli.com
ISSN 2704-629X

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 06/11/2026 da RIVOIRA ALBERTO MARIA [riviste@rivoiracommercialisti.it]

NUOVA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI (ROTTAMAZIONE-QUINQUIES)

Art. 1, cc. da 82 a 100 L. 30.12.2025, n. 199

La legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", introduce all'art. 1, cc. 82-100, la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso dal 1.01.2000 al 31.12.2023 (c.d. rottamazione-quinquies), collocandosi nel solco dei precedenti interventi legislativi di cui ai D.L. 193/2016, 148/2017, 119/2018 e 34/2019, L. 145/2018 e da ultimo alla L. 197/2022.
Le disposizioni normative prevedono la facoltà, per il contribuente, di beneficiare dell'abbattimento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.
La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale nonché maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Rispetto alle precedenti edizioni, non è ammessa la definizione agevolata per i carichi richiesti a seguito di accertamento.

SCHEMA DI SINTESI

AMBITO OGGETTIVO ⇨

- Debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1.01.2000 al 31.12.2023** derivanti:
 - .. dall'omesso versamento di imposte derivanti dalle attività di liquidazione automatica (artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972) e di controllo formale (art. 36-ter D.P.R. 600/1973) della dichiarazione(1);
 - .. dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Inps con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento(2);
 - .. da violazioni del Codice della strada per sanzioni amministrative irrogate da amministrazioni statali.

MISURA DELLA DEFINIZIONE ⇨

- I debiti possono essere estinti **versando** le somme dovute a titolo di:
 - .. **capitale**;
 - .. rimborso delle **spese per le procedure esecutive e di notificazione** della cartella di pagamento.
- Sono **abbattuti** e non devono essere versati:
 - .. gli importi affidati a titolo di **interessi e sanzioni**;
 - .. gli **interessi di mora** ex art. 30 D.P.R. 602/1973;
 - .. le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (c.d. sanzioni civili, di cui all'art. 27, c. 1 D. Lgs. 46/1999);
 - .. gli aggi per l'agente della riscossione, ex art. 17 D. Lgs. 112/1999.

Per le sanzioni amministrative da violazione del Codice della Strada ⇨

- Non sono dovuti:
 - .. gli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, c. 6 L. 689/1981, e quelli di cui all'art. 30, c. 1 D.P.R. 602/1973;
 - .. le somme maturate a titolo di aggio ex art. 17 D. Lgs. 112/1999

TERMINI DI VERSAMENTO ⇨

- Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione, entro **il 31.07.2026** oppure con un massimo di **54 rate bimestrali (9 anni)**, con scadenza:
 - .. la 1ª, la 2ª e la 3ª, rispettivamente, il **31.07.2026**, il **30.09.2026** e il **30.11.2026**;
 - .. dalla 4ª alla 51ª, rispettivamente, **il 31.01, il 31.03, il 31.05, il 31.07, il 30.09 e il 30.11** di ciascun anno a decorrere dal 2027;
 - .. dalla 52ª alla 54ª, rispettivamente, il **31.01.2035, il 31.03.2035 e il 31.05.2035**.

Note

(1) Stante il riferimento ai carichi derivanti da liquidazione automatica e controllo formale non dovrebbero rientrare i carichi scaturenti da avviso di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito di imposta oppure da atto di contestazione delle sanzioni.
(2) Considerato il riferimento ai soli contributi Inps, non sono rottamabili i carichi formati da enti previdenziali diversi dall'Inps, come quelli delle Casse professionali o dell'ENASARCO.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 06/11/2026 da RIVOIRA ALBERTO MARIA [riviste@rivoiracommercialisti.it]

APPROFONDIMENTI

MISURA DELLA DEFINIZIONE

- **Importi dovuti**
 - I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2023[1] possono essere estinti come segue:
 a) **Importi dovuti**:
 .. le somme dovute a titolo di capitale;
 .. le maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
 b) **Importi stralciati**:
 .. le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni;
 .. gli interessi di mora di cui all'art. 30, c. 1 D.P.R. 602/1973;
 .. le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, c. 1 D. Lgs. 46/1999;
 .. le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 11/1999.
- **Sanzioni amministrative**
 - Per le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, di cui al D. Lgs. 285/1992, dalle competenti amministrazioni dello Stato **non sono dovuti**:
 .. gli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, c. 6 L. 689/1981, e quelli di cui all'art. 30, c. 1 D.P.R. 602/1973;
 .. le somme maturate a titolo di aggio ex art. 17 D. Lgs. 112/1999.
- **Prospetto Ader**
 - L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
- **Tributi locali**
 - Nella disciplina di cui ai cc. da 82 a 100 L. 199/2025 **non rientrano i tributi locali** ma è riconosciuta la facoltà, in capo a Regioni ed enti locali, di introdurre autonomamente delle forme di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza, prevedendo l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate ai tributi locali secondo quanto previsto dall'art. 1, cc. 102 - 110 L. 199/2025.
- **Procedure da sovraindebitamento**
 - Possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi:
 .. del capo II, sezione prima, della L. 3/2012 (legge sulle procedure da sovraindebitamento);
 .. della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D. Lgs. 14/2019.
 - Il pagamento del debito, anche falcidiato, può essere eseguito con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.
- **Procedure concorsuali**
 - È prevista la **prededucibilità** delle somme occorrenti per la definizione con riferimento ai soggetti che si trovano in procedura concorsuale o di composizione negoziale della crisi di impresa di cui alla legge fallimentare (R.D. 267/1942) e al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. 1/2019.
 - Di conseguenza le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono destinate, con priorità, alla definizione agevolata, conseguentemente modificando l'ordine di ripartizione dell'attivo.

Nota[1]	Dal momento che l'art. 1 c. 82 L. 199/2025 fa riferimento all'affidamento del carico sarà considerata rilevante la data di consegna del ruolo e non quella di notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 06/11/2026 da RIVOIRA ALBERTO MARIA [riviste@rivoiracommercialisti.it]

PRECEDENTI ROTTAMAZIONI

- **Incluse nella definizione agevolata**
 - Possono essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 2000 al 2017** oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:
 .. dell'art. 6, c. 21 D.L. 193/2016 ("Rottamazione");
 .. dell'art. 1, c. 5 D.L. 148/2017 ("Rottamazione-bis");
 .. dell'art. 3, c. 5 D.L. 119/2018 e dell'art. 16-bis, co. 1 e 2 D.L. n. 34/2019 ("Rottamazione-ter");
 .. dell'art. 1, c. 189 L. 145/2018 ("Saldo e stralcio").
 - Possono essere estinti, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1.01.2000 al 30.06.2022** per i quali, alla data del **30.09.2025** si è determinata **l'inefficacia** della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:
 .. dell'art. 1, c. 235 L. 197/2022 e art. 3-bis, c. 1 D.L. 202/2024 ("Rottamazione-quater").
 - Considerate le limitazioni della rottamazione-quinquies, dovrebbero rientrare solo i ruoli da liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione o di contributi Inps dichiarati ma non versati.
- **Escluse dalla definizione agevolata**
 - Non possono essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1.01.2000 al 30.06.2022** per i quali, alla data del **30.09.2025**, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:
 .. dell'art. 1, c. 235 L. 197/2022 e art. 3-bis, c. 1 D.L. 202/2024 ("Rottamazione-quater").

MODALITÀ DI ADESIONE

MODELLO

- Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, **entro il 30.04.2026**, apposita dichiarazione, con le **modalità esclusivamente telematiche**.
- In tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
- Entro il 30.04.2026 il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

GIUDIZI PENDENTI

- Nella dichiarazione di adesione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
- Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute.
- L'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore:
 .. della dichiarazione di adesione;
 .. della comunicazione degli importi dovuti;
 .. nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
- L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI

- Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati **a titolo di capitale** compreso nei carichi affidati e **a titolo di rimborso delle spese** per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
- Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

IMPORTI DOVUTI GIÀ INTEGRALMENTE CORRISPOSTI

- Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 06/11/2026 da RIVOIRA ALBERTO MARIA [riviste@rivoiracommercialisti.it]

COMUNICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

- **Entro il 30.06.2026**, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione:
 - .. l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
 - .. l'ammontare delle singole rate, che non può essere inferiore a € 100;
 - .. la data di scadenza di ciascuna rata.
- Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione nell'area riservata del sito internet istituzionale dell'agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile **esclusivamente** in tale area.

TERMINI DI PAGAMENTO E RATEAZIONE

- Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione, entro **il 31.07.2026** oppure con un massimo di **54 rate bimestrali (9 anni)**, con scadenza:
 - .. la 1ª, la 2ª e la 3ª, rispettivamente, il **31.07.2026, il 30.09.2026 e il 30.11.2026**;
 - .. dalla 4ª alla 51ª, rispettivamente, il 31.01, il 31.03, il 31.05, il 31.07, il 30.09 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2027;
 - .. dalla 51ª alla 54ª, rispettivamente, il **31.01.2035, il 31.03.2035 e il 31.05.2035**.
- In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1.08.2026, gli **interessi al tasso del 3% annuo**.
- Non si applicano le disposizioni generali sulla rateazione delle somme iscritte a ruolo, contenute nell'art. 19 D.P.R. 602/1973.
- L'art. 10, c. 2-bis, D.L. 38/2026 ha introdotto una tolleranza di 5 giorni per i versamenti tardivi, circoscritta alle lett. a) e c) del c. 95 della L. 199/2025:
 - .. la lettera a) riguarda il mancato o insufficiente versamento **dell'unica rata** prevista per il pagamento in soluzione unica, con scadenza al 31.07.2026;
 - .. la lettera c) riguarda il mancato o insufficiente versamento **dell'ultima rata** del piano rateale.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

- Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
 - a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione degli importi dovuti;
 - b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;
 - c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

CAUSE DI DECADENZA ED EFFETTI [FAQ 18.09.2026]

- **Ipotesi di decadenza**
 - Il debitore decade dalla definizione agevolata, in caso di mancato o di insufficiente versamento:
 - .. dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
 - .. di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
 - .. dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.
- **Effetti della decadenza**
 - In caso di decadenza:
 - .. la definizione non produce effetti;
 - .. riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione;
 - .. i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.
- **Mancato pagamento di una rata e proseguimento dei versamenti**
 - Nel caso di pagamento rateale, la legge concede al contribuente di rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti senza incorrere nella decadenza della Definizione agevolata.
 - Nel prosieguo dei versamenti, quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata.

 Si consideri l'esempio di una Rottamazione-quinquies dilazionata in tre rate, se il contribuente versa la prima e la terza rata (che è anche l'ultima) saltando la seconda che resta non pagata, il versamento dell'ultima rata (cioè la terza) verrà imputato sulla precedente (la seconda) e quindi, dal punto di vista sostanziale, rimarrà non pagata la terza. Di conseguenza, configurandosi il caso di mancato versamento dell'ultima rata, ciò determinerà, come previsto dalla legge, la decadenza dal beneficio della Rottamazione quinquies e la ripresa delle attività di recupero.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 06/11/2026 da RIVOIRA ALBERTO MARIA [riviste@rivoiracommercialisti.it]

SERVIZIO ContiTu

- **Esclusione alcune cartelle/avvisi**
 - L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha confermato (FAQ del 18.09.2026) che è possibile pagare solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute; in questo caso è possibile utilizzare il servizio ContiTu, disponibile nell'area pubblica del sito internet.
 - Tale servizio consente di rimodulare l'importo totale dovuto del piano di adesione alla Rottamazione-quinquies e richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati, ripartiti secondo il numero di rate indicato in fase di adesione.
- **Modalità operative**
 - È sufficiente indicare il codice fiscale dell'intestatario della Comunicazione, il numero e la data del documento, una e-mail dove ricevere il riscontro della richiesta e indicare il progressivo delle cartelle (riportato nel prospetto di sintesi presente nella Comunicazione) per le quali si vuole proseguire con il pagamento agevolato.
 - Confermata l'operazione, l'interessato riceverà alla casella di posta elettronica indicata il nuovo piano e tutti i moduli di pagamento delle rate.
- **Effetti della rimodulazione**
 - Per i restanti debiti riportati nella "Comunicazione" non inseriti nella rimodulazione, la Rottamazione-quinquies non produrrà effetti e l'Agente della riscossione dovrà riprenderà le azioni di recupero.

EFFETTI DELLA ADESIONE

- **Per effetto della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto**:
 - .. sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
 - .. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
 - .. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
 - .. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - .. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

 Per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione, anche le procedure di pignoramento presso terzi non possono proseguire. La norma fa riferimento, infatti, "al primo incanto con esito positivo" e non al "provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati" invece, al quale faceva riferimento l'art. 6, c. 5 del D.L. 193/2016 di cui alla prima Rottamazione (Agenzia delle Entrate, risposte Telefisco 2019).
 - .. il debitore non è considerato inadempiente nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta e ai fini della verifica della morosità da ruolo per un importo superiore a € 5.000, all'atto del pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni (artt. 28-ter e 48-bis D.P.R. 602/1973).
- Si applica la disposizione di cui all'art. 54 D.L. 50/2017 ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Pertanto, lo stesso è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità.

- Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione **alla data del 31.07.2026**:
 - .. le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni;
 - .. il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 06/11/2026 da RIVOIRA ALBERTO MARIA [riviste@rivoiracommercialisti.it]

DOMANDA DI ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES

Art. 1, cc. da 82 a 100 L. 30.12.2025, n. 199 - FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione del 18.09.2026

Attraverso il comunicato stampa del 20.01.2026 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto che sono disponibili, sul proprio sito Internet, le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla c.d. Rottamazione-quinquies, introdotta dalla L. 199/2025.

La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il 30.04.2026. Per agevolare i contribuenti nella fase di adesione, è possibile individuare i debiti che possono essere "rottamati"; inoltre, sempre al fine di agevolare la domanda, sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile consultare le risposte alle domande più frequenti (Faq) sulla nuova definizione agevolata, tra cui quelle relative alle altre novità più rilevanti rispetto alle edizioni precedenti.

I contribuenti possono presentare la dichiarazione di adesione nella sezione "Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)" presente sia in area riservata sia in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In area riservata - a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate - il servizio propone in automatico l'elenco dei carichi "rottamabili", con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta.

In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata attraverso il servizio disponibile nell'area pubblica del sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento.

Successivamente, **entro il 30.06.2026 l'agente della riscossione comunica l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione**, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

SCHEMA DI SINTESI

DOMANDA DI ADESIONE	⇨	La domanda di adesione va presentata con modalità esclusivamente telematiche **entro il 30.04.2026**.	
	⇨	In area riservata	⇨ Si accede all'area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi.
			⇨ Si compila il form, selezionando le cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell'Inps che s'intendono inserire nella domanda di adesione direttamente dall'area riservata.
	⇨	In area pubblica	⇨ Si compila il form, allegando la documentazione di riconoscimento ed indicando l'e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2026).
IMPORTI DOVUTI	⇨	Entro il **30.06.2026** l'Agenzia delle Entrate-Riscossione invia al contribuente una comunicazione contenente l'ammontare degli **importi dovuti** e i moduli precompilati con la scadenza dei pagamenti.	
PIANO DEI PAGAMENTI	⇨	• Il contribuente può scegliere se pagare in un'unica soluzione, **entro il 31.07.2026** oppure, in un numero massimo di **54 rate bimestrali** di pari importo (in 9 anni) con scadenza: .. la 1ª, la 2ª e la 3ª rata, rispettivamente, il **31.07.2026**, il **30.09.2026** e il **30.11.2026**; .. dalla 4ª alla 51ª rata, rispettivamente, il **31.01, il 31.03, il 31.05, il 31.07, il 30.09 e il 30.11** di ciascun anno a decorrere dal 2027; .. dalla 52ª alla 54ª rata, rispettivamente, il **31.01.2035, il 31.03.2035 e il 31.05.2035**. • Nel caso di pagamento rateale si applicano **interessi pari al 3% annuo**, a decorrere **dal 1.08.2026**. • **L'importo minimo** di ciascuna rata **non può essere inferiore a € 100**.	

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 06/11/2026 da RIVOIRA ALBERTO MARIA [riviste@rivoiracommercialisti.it]

APPROFONDIMENTI

PROCEDIMENTO PER L'ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES

- **Invio della domanda**

 - È possibile presentare la domanda di adesione utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio sito Internet:

In area riservata	Con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate, indicando i documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell'Inps) per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla definizione agevolata senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento.
In area pubblica	Compilando l'apposito form in ogni sua parte e allegando la prevista documentazione di riconoscimento.

 - Se la domanda è presentata in area riservata, il servizio propone esclusivamente i carichi "definibili", mentre, se è presentata in area pubblica, è possibile inserire i soli documenti che contengono almeno un carico rientrante nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies e quindi "definibile".

- **Adesione in caso di sovraindebitamento**

 - Per i carichi oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati ex L. 3/2012 o ex D. Lgs. 14/2019 la domanda di adesione può essere presentata **esclusivamente** tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il modello DA-LS-2026 alla casella PEC di riferimento indicata nello stesso modello.

- **Adempimenti successivi**

 - Per la domanda presentata **in area riservata**, verrà recapitata una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026).
 - Per la domanda presentata **in area pubblica**:
 a) verrà recapitata una prima e-mail all'indirizzo indicato, con un link da convalidare entro **le successive 72 ore** a pena di invalidità del link e annullamento automatico della domanda;
 b) dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
 c) se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, **entro i successivi 5 giorni** (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.

- **Comunicazione degli importi dovuti**

 - L'Agenzia delle Entrate-Riscossione invia al contribuente, **entro il 30.06.2026**, una "Comunicazione" di:
 a) **accoglimento** della domanda, contenente:
 .. l'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies;
 .. la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
 .. i moduli di pagamento precompilati;
 .. le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente;
 b) l'eventuale **diniego**, con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione-quinquies.
 - Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la "Comunicazione" con i relativi moduli di pagamento, sarà disponibile, come previsto dalla norma, esclusivamente all'interno della propria area riservata.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 06/11/2026 da RIVOIRA ALBERTO MARIA [riviste@rivoiracommercialisti.it]

PAGAMENTO E CASI PARTICOLARI

- **Modalità di pagamento**
 - Per il pagamento sono disponibili i seguenti canali:
 - .. sito istituzionale;
 - .. App EquiClick;
 - .. domiciliazione sul conto corrente secondo le indicazioni che verranno riportate nella comunicazione delle somme dovute;
 - .. moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
 - sportelli bancari;
 - uffici postali;
 - home banking;
 - ricevitorie e tabaccai;
 - sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
 - Postamat;
 - .. sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.
- **Mancato versamento in tutto o in parte di una rata diversa dall'ultima**
 - Nel caso di pagamento rateale, la legge concede al contribuente di rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti senza incorrere nella decadenza della definizione agevolata.
 - Nel prosieguo dei versamenti, quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà **a coprire la rata precedente** rimasta integralmente/parzialmente non pagata.

 Nelle FAQ dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione del 18.09.2026 viene fatto il seguente esempio: dilazione in 3 rate, se il contribuente versa la prima e la terza rata (che è anche l'ultima) saltando la seconda che resta non pagata, il versamento dell'ultima rata (cioè la terza) verrà imputato sulla precedente (la seconda) e quindi, dal punto di vista sostanziale, rimarrà non pagata la terza; di conseguenza, configurandosi il caso di mancato versamento dell'ultima rata, ciò determinerà, come previsto dalla legge, la decadenza dal beneficio della Rottamazione-quinquies e la ripresa delle attività di recupero.
- **Presenza di precedenti piani rateazione**
 - Nel caso in cui in un piano di rateizzazione in corso siano ricompresi sia debiti per i quali si aderisce alla Rottamazione-quinquies sia altri debiti per i quali non s'intende aderire o non si può aderire, è previsto che la presentazione della domanda di adesione determina, limitatamente ai "carichi definibili" che ne costituiscono oggetto, la sospensione fino al 31.07.2026 (data di scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione agevolata), degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
 - Il contribuente che si trova in questa situazione, per proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione degli altri debiti ("non rottamabili"):
 - .. potrà utilizzare il servizio "Paga online" sul sito e sull'App Equiclick con le relative indicazioni per effettuare il pagamento;
 - .. oppure potrà rivolgersi agli Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
- **Tolleranza di 5 giorni**
 - L'art. 10, c. 2-bis D.L. 38/2026 ha introdotto una tolleranza di 5 giorni per i versamenti tardivi, circoscritta alle lett. a) e c) del c. 95 L. 199/2025:
 - .. la lett. a) riguarda il mancato o insufficiente versamento **dell'unica rata** prevista per il pagamento in soluzione unica, con scadenza al 31.07.2026;
 - .. la lett. c) riguarda il mancato o insufficiente versamento **dell'ultima rata** del piano rateale.
 - Conseguentemente, con riferimento a queste ipotesi, a seguito della modifica, il versamento effettuato con un ritardo non superiore a 5 giorni non costituisce un'ipotesi di decaenza e non produce quindi la perdita dei benefici della definizione agevolata.

Tavola n. 1 **Form di compilazione nell'area pubblica**

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 06/11/2026 da RIVOIRA ALBERTO MARIA [riviste@rivoiracommercialisti.it]

Tavola n. 2 **Form di compilazione nell'area riservata**



Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata - "Rottamazione-quinquies"

Compila il form per aderire alla Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 della legge n. 199/2025.

N.B.: i campi con * sono obbligatori

Dati Intestatario dei carichi

Nome:* Cognome:*

Codice Fiscale:* Data di nascita:* (gg/mm/aaaa)

Provincia di nascita:* Comune di nascita: *

Domiciliazione

Ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:

Provincia:* Seleziona Comune:*

Indirizzo:* Cap:*

Telefono: Presso (indicare eventuale domiciliatario):

Casella PEC: Conferma casella PEC:

Informazioni di contatto

È necessario inserire un indirizzo e-mail per completare la trasmissione della richiesta. Attenzione: è necessario inserire un indirizzo di posta elettronica non certificata.

e-mail:* Conferma e-mail:*

... omissis ...

Tavola n. 3 **Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per le procedure da sovraindebitamento**



Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 06/11/2026 da RIVOIRA ALBERTO MARIA [riviste@rivoiracommercialisti.it]

ROTTAMAZIONE-QUINQUIES PER LE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 10-quinquies D.L. 27.03.2026, n. 38 - Art. 1, c. da 82 a 101 L. 30.12.2025, n. 199 - Agenzia Entrate - Riscossione F.a.q. 15.10.2026

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato l'elenco delle regioni e degli enti locali che hanno aderito alla Rottamazione-quinquies. Si tratta di circa 1.500 enti che, come previsto dalla norma, hanno comunicato il provvedimento di applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all'agente della riscossione (per esempio Imu, Tari, bollo auto, multe stradali).
L'elenco, consultabile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, riporta la denominazione degli enti e l'indicazione di eventuali soggetti terzi che, per conto degli stessi enti, hanno affidato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione carichi rientranti nella definizione agevolata.
Tale elenco viene introdotto in esecuzione dell'art. 10-quinquies D.L. 38/2026 che ha esteso la disciplina sulla Rottamazione-quinquies (disposizioni di cui all'art. 1, cc. da 82 a 101 L. 199/2025), con alcune deroghe specifiche, a tutti i debiti, tributari e non risultanti dai carichi affidati dal 1.01.2000 al 31.12.2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che ne abbiano previsto l'applicazione alle proprie entrate.

SCHEMA DI SINTESI

AMBITO APPLICATIVO DELLA MISURA ⇨

- L'applicazione della misura agevolativa è subordinata all'adozione da parte dell'ente interessato di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il termine del 31.07.2026.
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato l'elenco dei circa 1.500 enti che hanno aderito alla Rottamazione-quinquies.

⇨ La misura introdotta dall'art. 10-quinquies D.L. 38/2026 si riferisce solo ai carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. ⇨ Non riguarda, invece, i tributi locali gestiti in proprio (riscossione diretta) o affidati per la riscossione coattiva a concessionari privati, per i quali la legge di Bilancio 2026 attribuisce agli enti territoriali la possibilità di emanare **apposite delibere e regolamenti** per **introdurre una definizione agevolata autonoma** gestita secondo le modalità decise da ciascun ente.

AMBITO OGGETTIVO ⇨

- Debiti:
 .. tributari e non, risultanti dai carichi affidati, dal 1.01.2000 al 31.12.2023, agli agenti della riscossione **dalle regioni e dagli enti locali**;
 .. con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

MISURA DELLA DEFINIZIONE ⇨

- I debiti possono essere estinti **versando** le somme dovute:
 .. a titolo di capitale;
 .. maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
- Sono **abbattuti** e non devono essere versati:
 .. gli importi affidati a titolo di **interessi e sanzioni**;
 .. gli **interessi di mora** ex art. 30 D.P.R. 602/1973;
 .. le **sanzioni** e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (c.d. sanzioni civili, di cui all'arti. 27, c. 1 D. Lgs. 46/1999);
 .. gli **aggi** per l'agente della riscossione, ex art. 17 D. Lgs. 112/1999.

⇨ Per le **sanzioni amministrative**, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni si applicano solo a **interessi e aggi**.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 06/11/2026 da RIVOIRA ALBERTO MARIA [riviste@rivoiracommercialisti.it]

APPROFONDIMENTI

MISURA DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

- **Importi dovuti**
 - Il contribuente può estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme **dovute a titolo di capitale** e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
 - Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
- **Sanzioni amministrative**
 - Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al D. Lgs. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, **non** sono da corrispondere:
 - .. le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all'art. 27, c. 6 L. 689/1981 (cosiddette "maggiorazioni"), quelli di mora di cui all'art. 30, c. 1 del D.P.R. 602/1973 e di rateizzazione;
 - .. le somme dovute a titolo di aggio.
- **Prospetto informativo**
 - È possibile richiedere il Prospetto informativo **in area riservata**, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi (nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate), oppure con il form **in area pubblica**, allegando in quest'ultimo caso, la documentazione di riconoscimento.
 - Il Prospetto informativo contiene l'elenco delle cartelle di pagamento che possono essere "definite", con l'importo delle somme dovute in caso di adesione alla misura agevolativa (al netto di eventuali diritti di notifica, spese per procedure esecutive e degli interessi di dilazione previsti in caso di pagamento rateale).

PROCEDIMENTO PER L'ADESIONE

- **Scadenza per l'adesione**
 - Il contribuente manifesta la volontà di procedere alla Rottamazione-quinquies relativa ai carichi degli enti territoriali, presentando la domanda di adesione **entro il 15.12.2026** con le modalità, esclusivamente telematiche.
- **Invio della domanda**
 - È possibile presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies enti territoriali, a partire dal 16.10.2026, con due modalità alternative:
 - **In area riservata:**
 - .. con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate, selezionando i documenti (cartelle di pagamento) per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento.
 - **In area pubblica:**
 - .. compilando l'apposito form in ogni sua parte e allegando la prevista documentazione di riconoscimento.
 - Se la domanda è presentata **in area riservata**, il servizio propone esclusivamente i carichi "definibili", mentre, se è presentata **in area pubblica**, è possibile inserire i soli documenti che contengono almeno un carico rientrante nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies enti territoriali e quindi "definibile".
- **Comunicazione degli importi dovuti**
 - L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, **entro il 28.02.2027**, invierà ai contribuenti che hanno aderito una "Comunicazione" di:
 - .. **accoglimento** della domanda contenente:
 - .. l'ammontare complessivo delle somme dovute;
 - .. la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
 - .. i moduli di pagamento precompilati;
 - .. le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente;
 - .. eventuale **diniego**, con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta.
 - Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la "Comunicazione" con i relativi moduli di pagamento, sarà disponibile, così come previsto dalla norma, esclusivamente all'interno della propria area riservata.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 06/11/2026 da RIVOIRA ALBERTO MARIA [riviste@rivoiracommercialisti.it]

EFFETTI PER LE PROCEDURE ATTIVATE O ATTIVABILI

- **Procedure cautelari o esecutive**
 - In seguito alla presentazione della domanda di adesione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo (debiti "definibili") della misura agevolativa:
 - .. non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
 - .. non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
 - .. resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda.
- **Durc**
 - Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti "definibili", non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis D.P.R. 602/1973.

VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

- **Termini di pagamento e rateazione**
 - Il pagamento delle somme dovute è effettuato in unica soluzione **entro il 31.03.2027** o in massimo 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:
 - .. il **31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027**;
 - .. quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il **31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre** di ciascun anno a decorrere dal 2028.
 - In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo, **dal 1.04.2027**.
 - Non si applicano le disposizioni generali sulla rateazione delle somme iscritte a ruolo, contenute nell'art. 19 D.P.R. 602/1973.
- **Modalità di pagamento**
 - Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
 - .. Sito istituzionale;
 - .. App EquiClick;
 - .. Domiciliazione sul conto corrente secondo le indicazioni che verranno riportate nella Comunicazione delle somme dovute;
 - .. Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
 - sportelli bancari;
 - uffici postali; o home banking;
 - ricevitorie e tabaccai;
 - sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
 - Postamat.
 - Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.
- **Cause di decadenza ed effetti**
 - Il debitore decade dalla definizione agevolata, in caso di mancato o di insufficiente versamento:
 - .. dell'**unica rata** scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
 - .. di **due rate, anche non consecutive**, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
 - .. dell'**ultima rata** di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.
 - In caso di decadenza:
 - .. la definizione non produce effetti;
 - .. riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione;
 - .. i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 06/11/2026 da RIVOIRA ALBERTO MARIA [riviste@rivoiracommercialisti.it]

MANCATO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO

- **Inefficacia della Rottamazione**
 - La Rottamazione-quinquies relativa ai carichi degli enti territoriali risulterà inefficace a seguito dell'omesso o insufficiente versamento ovvero, nelle sole ipotesi di cui alle lettere a. e c., anche di tardivo versamento **superiore a 5 giorni**:
 a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
 b) di due rate, anche non consecutive, nel caso il debitore abbia scelto la soluzione rateale;
 c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.
- **Tolleranza di 5 giorni**
 - Per evitare la decadenza la legge consente, pertanto, una tolleranza di "cinque giorni" rispetto alla scadenza della rata:
 .. solo per il pagamento dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata;
 .. ovvero, nel caso abbia optato per la soluzione rateale, solo per il pagamento dell'ultima rata del piano.
 - Nel caso in cui si sia optato per il pagamento in un'unica soluzione, dell'intero importo dovuto a titolo di Definizione agevolata, saranno considerati tempestivi i versamenti effettuati entro i 5 gg successivi e quindi **entro il 5.04.2027**.
- **Imputazione dei pagamenti**
 - Nel caso di pagamento rateale, la legge concede al contribuente di rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti senza incorrere nella decadenza della Definizione agevolata; nel prosieguo dei versamenti, quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la **rata precedente** rimasta integralmente/parzialmente non pagata.

 Nelle FAQ dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione del 15.10.2026 viene fatto il seguente esempio: ipotesi in cui una Rottamazione-quinquies enti territoriali sia dilazionata in tre rate: se il contribuente versa la prima e la terza rata (che è anche l'ultima) saltando la seconda che resta non pagata, il versamento dell'ultima rata (cioè la terza) verrà imputato sulla precedente (la seconda) e quindi, dal punto di vista sostanziale, rimarrà non pagata la terza. Di conseguenza, configurandosi il caso di mancato versamento dell'ultima rata, ciò determinerà, come previsto dalla legge, la decadenza dal beneficio della Rottamazione-quinquies enti territoriali e la ripresa delle attività di recupero.
- **Effetti della inefficacia**
 - In caso di inefficacia della Rottamazione-quinquies enti territoriali, la legge prevede che:
 .. i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
 .. riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l'inefficacia della misura agevolativa con l'avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
 .. i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/1973.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 06/11/2026 da RIVOIRA ALBERTO MARIA [riviste@rivoiracommercialisti.it]

PIANI DI RATEAZIONE IN CORSO

- **Solo con debiti "definibii"**
 - È previsto che, una volta presentata la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies enti territoriali, per i debiti rientranti nell'ambito applicativo della misura agevolativa:
 - .. sono **sospesi**, fino alla scadenza della prima o unica rata del 31.03.2027, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni;
 - .. alla stessa data (31.03.2027), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la Rottamazione-quinquies enti territoriali sono automaticamente **revocate**.
- **Piani con debiti "definibili" e "non definibili"**
 - Nel caso in cui nello stesso piano di rateizzazione in corso siano ricompresi sia debiti per i quali ho aderito alla Rottamazione-quinquies enti territoriali sia altri debiti "non rottamabili", è previsto che la presentazione della domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies relativa ai carichi degli enti territoriali determina, limitatamente ai "carichi definibili" che ne costituiscono oggetto, la sospensione **fino al 31.03.2027** (data di scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la Definizione agevolata), degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
 - Il contribuente che si trova in questa situazione, per proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione degli altri debiti ("non rottamabili"), fino alla data di revoca delle rateizzazioni relative ai debiti ricompresi nella Definizione agevolata prevista dalla legge al 31.03.2027, potrà:
 - a) utilizzare il servizio "Paga online" sul sito e sull'App Equiclick con le relative indicazioni per effettuare il pagamento;
 - b) oppure potrà rivolgersi agli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.
 - Solo successivamente al 31.03.2027 sarà possibile utilizzare i moduli di pagamento aggiornati visualizzabili e stampabili nell'area riservata del sito internet nella sezione "Rateizza il debito/Piani di rateizzazione" o richiedibili tramite il servizio Rateizzazione/Richiedi i moduli di pagamento disponibile nell'area pubblica. Tali moduli, solo dopo la revoca delle rateizzazioni relative ai debiti ricompresi nella Definizione agevolata, includeranno esclusivamente gli importi da pagare per la rateizzazione dei debiti non ricompresi nella Definizione agevolata.

Tavola n. 1 **Scadenzario degli adempimenti**

Data	Soggetto	Adempimento
Dal 15.10.2026	Agente della riscossione	Pubblica i dati dei carichi definibili e le modalità telematiche.
Fra il 16.10.2026 e il 15.12.2026	Debitore	Invia la dichiarazione di adesione telematica; tale dichiarazione può essere integrata entro il 15.12.2026.
Entro il 28.02.2027	Agente della riscossione	Comunica le somme dovute e le rate.
Entro il 31.03.2027	Debitore	• Pagamento dell'unica soluzione o della prima rata. • Revoca delle dilazioni sospese.

Tavola n. 2 **Elenco regioni ed enti locali che hanno aderito alla Rottamazione-quinquies**

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 06/11/2026 da RIVOIRA ALBERTO MARIA [riviste@rivoiracommercialisti.it]

DEFINIZIONE AGEVOLATA DI TRIBUTI ED ENTRATE DI REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 1, cc. da 102 a 110 L. 30.12.2025, n. 199 - Nota IFEL 27.01.2026 - Risposte Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento Finanze Videoconferenza del 5.02.2026 - Art. 10-quinques D.L. 27.03.2026, n. 38

È stata introdotta dalla legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) una nuova disciplina per la la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso dal 1.01.2000 al 31.12.2023 (c.d. rottamazione-quinquies).
Tale disciplina però - governata dai cc. da 82 a 100 dell'art. 1 della citata L. 199/2025 - non si applica ai c.d. "tributi locali" ma esclusivamente alle imposte statali, ai contributi previdenziali dovuti all'Inps e alle sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, dalle amministrazioni statali.
Il legislatore ha comunque previsto, attraverso l'art. 1, cc. da 102 a 110 L. 199/2025, la facoltà, in capo a Regioni ed enti locali, di introdurre autonomamente delle forme di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza, prevedendo l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate ai tributi locali.
Le menzionate disposizioni non prevedono una disciplina compiuta per definizione agevolata dei tributi locali, ma **riconoscono, in via strutturale, a favore delle Regioni e degli enti locali, la possibilità di introdurre, nell'ambito della propria autonomia ordinamentale, forme di definizione agevolata dei propri tributi**, purché nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla L. 199/2025.
La recente nota dell'IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale - ANCI), pubblicata il 27.01.2026 approfondisce l'interpretazione della norma primaria e fornisce indicazioni operative per l'attuazione della definizione agevolata, oltre a fornire uno schema-tipo di regolamento, articolato in cinque sezioni, adattabile alle esigenze dei singoli enti. Alla Nota sono seguiti i chiarimenti del Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento Finanze nella Videoconferenza del 5.02.2026.
L'art. 10-quinquies D.L. 38/2026 (c.d. decreto fiscale) estende la disciplina sulla Rottamazione-quinquies (disposizioni di cui all'art. 1, cc. da 82 a 101 L. 199/2025), con alcune deroghe specifiche, a tutti i debiti, tributari e non risultanti dai carichi affidati dal 1.01.2000 al 31.12.2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che ne abbiano previsto l'applicazione alle proprie entrate.

SCHEMA DI SINTESI

FACOLTÀ PER REGIONI ED ENTI LOCALI	⇨	• Le Regioni e gli enti locali **potranno stabilire forme di definizione agevolata**: a) che prevedano **l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni**; b) per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti; c) anche per i casi in cui: .. siano già in corso procedure di accertamento dei tributi locali oggetto di definizione; .. per i tributi locali oggetto di definizione risultino già instaurati dei contenziosi tributari in cui è parte l'ente locale; d) in presenza di forme di definizione agevolata previste dalla legge statale, introdurre (anche in casi di affidamento della riscossione) analoghe forme di definizione agevolata, per assicurare ai contribuenti lo stesso trattamento tributario.
FORMA	⇨	Le Regioni e gli enti locali potranno adottare le definizioni agevolate con le forme previste dalla legislazione per l'adozione di propri atti destinati a disciplinare i tributi di loro spettanza.
OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA	⇨	Tributi disciplinati e gestiti da regioni ed enti locali, comprese anche entrate di natura patrimoniale.
	⇨ **Esclusioni** ⇨	• **Irap**. • Compartecipazioni e addizionali a tributi erariali.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 06/11/2026 da RIVOIRA ALBERTO MARIA [riviste@rivoiracommercialisti.it]

APPROFONDIMENTI

QUADRO NORMATIVO

- **Ambito applicativo**
 - Possono essere oggetto di definizione agevolata:
 - .. i **tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali**;
 - .. con **esclusione dell'Irap**, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.
 - Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le **entrate di natura patrimoniale**.
- **Accertamento e liti pendenti**
 - Le Regioni e gli enti locali potranno stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui:
 - .. siano già in corso procedure di accertamento dei tributi locali oggetto di definizione;
 - .. per i tributi locali oggetto di definizione risultino già instaurati dei contenziosi tributari in cui è parte l'ente locale.
 - Conseguentemente, potranno essere adottate forme di definizione agevolata dei tributi locali che riguardino (singolarmente o contemporaneamente):
 - .. tributi locali che non sono stati ancora accertati;
 - .. tributi locali già oggetto di accertamento, ma su cui non si è instaurato il contenzioso;
 - .. tributi locali accertatati con atto impositivo su cui, a seguito di impugnazione del soggetto passivo, si è instaurato il contenzioso.
- **Riscossione affidata a soggetti privati**
 - Nel caso in cui l'attività di riscossione è affidata a concessionari privati (soggetti di cui all'art. 52, c. 5, lett. b) D. Lgs. 446/1997 e all'art. 1, c. 691 L. 1472013), per le Regioni e gli enti locali resta ferma la possibilità di stabilire in autonomia le definizioni agevolate dei propri tributi, o di introdurre definizioni agevolate analoghe a quelle previste dalla normativa statale.
- **Limitazioni**
 - Le tipologie di definizione agevolata dei tributi locali dovranno:
 - .. essere introdotte in osservanza dei princìpi costituzionali di cui agli artt. 23, 53 e 119 Cost. e dei princìpi generali dell'ordinamento tributario, nonché nel rispetto dell'equilibrio dei bilanci degli enti locali;
 - .. riguardare, in particolare, crediti di **difficile esigibilità**;
 - .. essere riferite a periodi di tempo circoscritti;
 - .. consentire l'utilizzo di **tecnologie digitali** per l'adempimento degli obblighi prescritti;
 - .. tener conto della situazione economica e finanziaria di Regioni ed enti locali, e della capacità di incrementare la riscossione delle loro entrate.
- **Adempimenti per i contribuenti**
 - Per accedere alla definizione agevolata, il contribuente dovrà adempiere agli obblighi tributari (precedentemente inadempiuti, in tutto o in parte) entro il termine stabilito da ciascun ente.
 - Tale termine di adempimento non potrà essere inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito Internet istituzionale dell'ente, del provvedimento che introduce la definizione.
- **Pubblicazione dei regolamenti**
 - L'art. 1, c. 108 L. 199/2025 stabilisce che i regolamenti degli enti locali che disciplinano le definizioni agevolate, per acquistare efficacia, devono essere semplicemente pubblicati sul sito Internet istituzionale dell'ente creditore, e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
- **Abrogazione dei precedenti regimi di definizione agevolata**
 - L'art. 1 c. 110 della L. 199/2025 dispone l'abrogazione dell'art. 13 della L. 289/2002, limitatamente alla facoltà prevista per le Regioni, le Province ed i Comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.
 - Tuttavia, viene peraltro fatto salvo quanto previsto dall'art. 5-quater D.L. 282/2002, con riguardo alla definizione agevolata del **diritto camerale annuale.**

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 06/11/2026 da RIVOIRA ALBERTO MARIA [riviste@rivoiracommercialisti.it]

NOTA DI APPROFONDIMENTO IFEL 27.1.2026 E CHIARIMENTI VIDEOCONFERENZA 5.02.2026

- **Considerazioni generali**
 - L'Ifel, nel commentare la legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) che reintroduce la possibilità per gli enti territoriali (regioni, città metropolitane, province e comuni) di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, ricorda che analoga previsione era contenuta nell'art. 13 L. 289/2002, norma che è stata però al centro di una controversia interpretativa a tutti i livelli.
 - I commi 102-110 L. 199/2025 invece non lasciano alcun dubbio sul fatto che il legislatore abbia voluto, in modo chiaro, introdurre con la definizione agevolata un nuovo strumento di gestione delle entrate locali, da utilizzare non in via ordinaria, ma, a determinate condizioni e nel rispetto dei vincoli di bilancio, in modo straordinario, anche se **senza alcuna limitazione** in termini di annualità definibili.
- **Crediti di difficile esigibilità**
 - Il comma 102 precisa che la decisione di adottare la definizione agevolata deve rispettare l'equilibrio di bilancio e deve riguardare in particolare i **crediti di difficile esigibilità**.
 - Ad avviso di Ifel, il riferimento ai "crediti di difficile esigibilità" non rappresenta un vincolo assoluto per la decisione, in quanto è possibile prevedere forme di definizione anche con riferimento ad entrate "non ancora oggetto di accertamento", quindi non catalogabili come di difficile esigibilità.
- **Oggetto delle definizioni agevolate**
 - La normativa prevede la possibilità di escludere o ridurre le sanzioni od anche gli interessi, fermo restando, quindi, la "quota capitale", a differenza di quanto previsto dall'art. 13, L. 289/2002 che prevedeva la possibilità di ridurre anche il tributo non versato.
 - Il comma 105 precisa che "possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali".
 - Il comma 109 prevede che "le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale".
- **Entrate comunali proprie**
 - La normativa consente di definire la quasi totalità delle entrate comunali proprie, ivi incluse **le sanzioni al codice della strada**, essendo queste entrate patrimoniali di diritto pubblico; in questo caso, oltre agli interessi, compresi quelli di cui all'art. 27, c. 6 L. 689/1981, le facoltà di abbattimento di oneri accessori potranno riguardare le somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
 - In generale, il Comune può rinunciare ai soli interessi per le entrate patrimoniali:
 - .. sia **di diritto pubblico**, quali il CUP (Canone Unico Patrimoniale[1]), le rette scolastiche, gli oneri di urbanizzazione;
 - .. sia **di diritto privato**, quali il corrispettivo servizio idrico e i canoni di locazione.
- **Canone Unico Patrimoniale (CUP)**
 - Per il CUP è comunque prevista dall'art. 1, c. 821 L. 160/2019 l'applicazione di una sanzione.
 - Inoltre, sempre con riferimento al CUP non si ritiene riducibile o disapplicabile l'indennità prevista dalla lettera g) del medesimo comma 821, in quanto rappresenta la tariffa dovuta a fronte di occupazioni o impianti abusivi, a sua volta soggetta all'applicazione di un'autonoma sanzione, pari all'importo dell'indennità ed elevabile fino al doppio.

Nota[1]	L'Ifel ricorda che la natura del canone unico patrimoniale introdotto dalla L. 160/2019 è attualmente sub iudice, avendo la Prima Presidente della Corte di Cassazione, con provvedimento del 3.06.2025, dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza sulla corretta interpretazione delle norme da cui dipende il riparto della giurisdizione ed, in particolare, se essa spetti sempre al giudice tributario, ovvero al giudice ordinario, ovvero ancora all'uno o all'altro in base al contenuto in concreto della pretesa, attesa la natura eterogenea degli istituti accorpati nel canone unico patrimoniale. La questione è quindi stata assegnata alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che dovrà decidere sulla natura del CUP o delle sue varie componenti (diffusione messaggi pubblicitari, occupazione suolo pubblico e canone mercatale).

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 06/11/2026 da RIVOIRA ALBERTO MARIA [riviste@rivoiracommercialisti.it]

NOTA DI APPROFONDIMENTO IFEL 27.01.2026 E CHIARIMENTI VIDEOCONFERENZA 5.02.2026 (segue)

- **Definizione agevolata delle liti pendenti**
 - Il c. 103 della legge di Bilancio 2026 consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano in corso "controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente"; tuttavia, il dispositivo normativo manca di dettaglio con riferimento alle conseguenze procedurali che la decisione comunale può avere sui processi pendenti, posto che i termini processuali sono indisponibili e certamente non possono essere derogati da un regolamento comunale.
 - Secondo Ifel la soluzione può essere rinvenuta, almeno in parte, nel comma 110 il quale dispone che l'art. 13 L. 289/2002 "è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi".
 - A fronte di tale limitazione allora si devono ritenere ancora vigenti le disposizioni recate dall'art. 13 non incompatibili con quanto disciplinato oggi dai cc. da 102 a 110 L. 199/2025: il primo periodo del c. 2 ricalca quanto già oggi previsto dal c. 103, mentre il secondo periodo disciplina gli effetti della definizione agevolata sui ricorsi pendenti e deve ritenersi applicabile anche alla definizione agevolata di cui alla L. 199/2025[1].
 - Secondo il Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze (risposta Videoconferenza 5.02.2026) tale interpretazione non può essere condivisa dal momento che emergerebbe che l'intento del legislatore, nell'introdurre tali disposizioni, è stato quello di mantenere in vigore l'art. 13 L. 289/2002 solo con riguardo alla definizione agevolata del **diritto camerale annuale**, in forza del rinvio all'art. 5-quater del D.L. 282/2002; sempre secondo il Ministero la sospensione dei contenziosi pendenti potrebbe essere oggetto di un apposito intervento normativo.
- **Forme di agevolazione prima dell'accertamento**
 - La disposizione autorizza forme di definizione agevolata che consentano di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle entrate comunali prima ancora che queste siano accertate dall'ente.
 - Nel caso di entrate tributarie il vantaggio in questo caso sarebbe nel risparmio in termini di interessi e sanzioni comunque dovute, anche a titolo di ravvedimento operoso.
- **Altri ambiti di forme di agevolazione**
 - Oggetto della definizione agevolata può essere anche la regolarizzazione di omessi o parziali versamenti di rate conseguenti a piani di rateazione concessi dall'ente, anche con riferimento ad accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziali o accordi di mediazione, scaduti ad una determinata data individuata dall'ente.
- **Adesione alle definizioni erariali**
 - Il c. 104 permette di ampliare l'intensità della definizione agevolata deliberabile dagli enti territoriali quando tale maggior intensità sia espressamente prevista da leggi statali, rispettando così la riserva di legge nel caso, tipico, di leggi primarie che permettano di definire debiti tributari anche mediante la riduzione del tributo originariamente dovuto.
 - La normativa non prevede che sia la legge statale ad estendere la possibilità di definizione anche alle entrate locali, ma la definizione deve essere "replicabile" in base al perimetro di entrate definito dai commi precedenti e non derogabile con il c. 104, se non per espressa previsione di legge.
 - Rimane quindi il limite dell'esclusione di qualsiasi decisione comunale con riferimento ai carichi affidati a AdE-R, la cui definizione è possibile solo se esplicitamente prevista dalla legge statale.

Nota[1]	Il c. 2 dell'art. 13 L. 289/2002 recita testualmente "Le medesime agevolazioni di cui al c. 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio".

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 06/11/2026 da RIVOIRA ALBERTO MARIA [riviste@rivoiracommercialisti.it]

APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA NAZIONALE

ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA DELLA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES

• Ambito applicativo

- L'art. 10-quinquies D.L. 38/2026 prevede che la disciplina sulla Rottamazione-quinquies (disposizioni di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 L. 199/2025) si applica a tutti i debiti, tributari e non risultanti dai carichi affidati dal 1.01.2000 al 31.12.2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che ne abbiano previsto l'applicazione alle proprie entrate.
- Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

• Deroghe

- Il citato art. 10-quinquies D.L. 38/2026 prevede talune deroghe alla disciplina generale della Rottamazione-quinquies. In particolare:
 - .. dal **15.10.2026** l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
 - .. il debitore rende **tra il 16.10.2026 e il 15.12.2026** la dichiarazione di adesione, con le modalità esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito entro il 15.10.2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro il 15.12.2026;
 - .. il pagamento delle somme dovute è effettuato in unica soluzione **entro il 31.03.2027** o in massimo 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il **31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027** e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima **il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre** di ciascun anno a decorrere dal 2028;
 - .. in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo, **dal 1.04.2027**;
 - .. l'agente della riscossione comunica il totale delle somme dovute, l'importo delle singole rate e la data di scadenza di ciascuna di esse, **entro il 28.02.2027**;
 - .. gli effetti relativi alla revoca automatica delle dilazioni sospese e al divieto di nuove dilazioni si determinano al **31.03.2027**;
 - .. per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni si applicano solo a interessi e aggi.

• Provvedimenti degli enti locali

- La misura non è automatica: l'estensione si applica a condizione che le regioni e gli enti locali, nell'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto l'applicazione alle proprie entrate, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti.
- Tali provvedimenti:
 - .. sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ente locale;
 - .. sono comunicati, entro il 31.07.2026, all'agente della riscossione con le modalità da questo rese disponibili nel proprio sito;
 - .. acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito Internet istituzionale dell'ente;
 - .. sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 30.09.2026, ai soli fini statistici.

Tavola **Scadenzario degli adempimenti**

Data	Soggetto	Adempimento
Entro 15.06.2026	Agente della riscossione	Rende disponibili le modalità di comunicazione dei provvedimenti.
Entro il 31.07.2026	Ente creditore	Pubblica il provvedimento e lo comunica all'Agente della riscossione.
Dal 15.10.2026	Agente della riscossione	Pubblica i dati dei carichi definibili e le modalità telematiche.
Fra il 16.10.2026 e il 15.12.2026	Debitore	Invia la dichiarazione di adesione telematica.
Entro il 30.09.2026	Ente creditore	Trasmette il provvedimento al MEF-DF ai soli fini statistici.
Entro il 28.02.2027	Agente della riscossione	Comunica le somme dovute e le rate.
Entro il 31.03.2027	Debitore	• Pagamento dell'unica soluzione o della prima rata. • Revoca delle dilazioni sospese.

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 06/11/2026 da RIVOIRA ALBERTO MARIA [riviste@rivoiracommercialisti.it]